

CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE CITTÀ DI SCICLI

STATUTO

ART. 1 Denominazione

E' costituita a Scicli l'Associazione culturale denominata *Centro Studi e Documentazione Città di Scicli*.

ART. 2 finalità

Il *Centro Studi e Documentazione Città di Scicli* è una organizzazione apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro e ha come finalità la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico e delle risorse ambientali della città di Scicli.

In particolare si propone:

- 1) mantenere vivo l'interesse per i problemi inerenti alla tutela e alla valorizzazione del centro storico, delle zone archeologiche, parchi archeologici e naturalistici (terrestri e marini) e, in generale, di tutti i beni culturali e ambientali della città e del territorio di Scicli;
- 2) vigilare sull'applicazione delle leggi vigenti a tutela del patrimonio storico- culturale e ambientale, della città di Scicli e del suo territorio;
- 3) promuovere (anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati e Associazioni) la ricerca, lo studio, la divulgazione e la promozione dei beni culturali del territorio, in particolare studi storici, scavi archeologici, restauri di opere d'arte e monumenti, così come la difesa, promozione e valorizzazione dei beni paesaggistici e ambientali della città di Scicli e del suo territorio;
- 4) promuovere la raccolta, la catalogazione e la conservazione di opere, documenti, fonti archivistiche e materiali di interesse storico, artistico e turistico locale, anche attraverso il riordino e l'informatizzazione di Archivi e Biblioteche di Enti pubblici o di privati,
- 5) promuovere la salvaguardia e il recupero delle tradizioni popolari cittadine, in particolare le manifestazioni festive, religiose e di pietà popolare iscritte al Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana;
- 6) organizzare (anche in collaborazione con Enti pubblici e privati e Associazioni) convegni, mostre, gemellaggi, manifestazioni esterne di promozione del patrimonio storico e culturale della città di Scicli;
- 7) curare la ricerca bibliografica e la documentazione di tutte le pubblicazioni relative alla città di Scicli per le materie di cui al superiore n. 1;
- 8) curare la pubblicazione e diffusione, anche tramite un bollettino periodico, e mezzi audiovisivi e l'uso dei moderni strumenti di comunicazione, dei risultati delle ricerche, nonché la riedizione di opere librarie non più reperibili e la cui validità sia ancora attuale;
- 9) l'assistenza e la consulenza alle amministrazioni locali per l'elaborazione e la realizzazione di piani di promozione storica, artistica, ambientale e turistica.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, il *Centro Studi e Documentazione Città di Scicli* potrà stipulare, con Enti pubblici e privati, convenzioni relative sia alla gestione di zone archeologiche, parchi, archivi, biblioteche ed altre istituzioni culturali, sia all'attuazione di progetti finalizzati nel campo della ricerca storica e archivistica così come alla promozione turistica e culturale della Città di Scicli

ART. 3 – Ambito territoriale

L'ambito territoriale cui fanno riferimento gli interessi del *Centro Studi e Documentazione Città di Scicli* è, di preferenza, la città di Scicli.

Il Centro si potrà occupare dei comuni del suo circondario nel caso di legami di storia e di cultura di questi con Scicli.

ART. 4 - I soci

Possono far parte del *Centro Studi e Documentazione Città di Scicli* come soci le persone maggiorenni, senza distinzione di sesso o appartenenza politica o religiosa, che condividono i fini della Associazione così come espressi all'Art. 2 del presente Statuto.

L'adesione di **nuovi soci** può avvenire solo su richiesta degli interessati, dietro presentazione di almeno due soci, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo e può essere accettata o respinta a suo insindacabile giudizio.

ART. 5 - Categorie di soci

Il *Centro Studi e Documentazione Città di Scicli* comprende le seguenti categorie di soci: fondatori, benemeriti, sostenitori e ordinari.

1) Il socio fondatore

È considerato socio fondatore la persona che sia intervenuta all'atto della costituzione del *Centro*. In riconoscimento degli oneri assunti in vista della fondazione del *Centro*, il socio fondatore è esonerato dal versamento della quota di adesione *una tantum* alla Associazione.

2) Il socio sostenitore

È socio sostenitore il socio che annualmente versa, oltre alla quota associativa ordinaria determinata dal Consiglio Direttivo, un ulteriore contributo personale nella misura determinata dallo stesso Consiglio Direttivo.

4) Il socio ordinario

È socio ordinario il socio che annualmente versa la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci in regola col versamento della quota associativa annuale

- godono di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali,
- hanno diritto di intervenire a tutte le attività e manifestazioni del Centro,
- di ricevere gratuitamente ogni anno una copia delle pubblicazioni edite dal Centro e di potere acquistare altre pubblicazioni a prezzo agevolato,
- di godere di eventuali privilegi ed esenzioni previste per le singole attività, per sé e propri familiari.

I soci che svolgono attività di studi e di ricerca, pubblicistica e simili, si impegnano a consegnare copia delle loro pubblicazioni da conservare nell'Archivio del Centro a disposizione degli altri soci e di quanti desiderano consultare la Documentazione del Centro.

ART. 7 – Riconoscimenti e onorificenze

1) Il socio onorario

Può essere nominato socio onorario, chi, pur non facendo parte della Associazione:

- a) si sia segnalato per studi e ricerche di particolare importanza sulla storia di Scicli e del suo territorio;
- b) abbia promosso o favorito, nell'esercizio di cariche civili e religiose, l'attuazione di iniziative di particolare importanza culturale per la città di Scicli;
- c) abbia conferito al Centro fonti documentali o archivistiche di rilevante importanza per la storia della città;
- d) abbia conferito al Centro, per l'attuazione dei fini statutari, contributi finanziari di rilevante entità.

La qualifica di socio onorario è valida a vita ed è concessa dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. Il socio onorario può partecipare alle riunioni dell'Assemblea o, se invitato a quelle del Consiglio Direttivo o delle sezioni o delle commissioni speciali, ma senza diritto di voto e non può rivestire alcuna delle cariche istituzionali all'interno della Associazione.

Essendo un riconoscimento onorifico il titolo di socio onorario non comporta una reale ascrizione alla Associazione: qualora un socio onorario volesse poi concretamente condividere la vita e le scelte organizzative della Associazione sarà sempre libero di aderire formalmente alla Associazione in qualità di socio ordinario o sostenitore.

2) Il socio benemerito

È socio benemerito il membro dell'Associazione che abbia conferito al Centro, per l'attuazione dei fini statutari, contributi finanziari di rilevante entità o abbia conferito al Centro fonti documentali o archivistiche di rilevante importanza per la storia della città.

3) Altri riconoscimenti

Per particolari situazioni o in determinate occasioni il Consiglio Direttivo potrà stabilire di creare e assegnare riconoscimenti *ad hoc* a persone singole o a gruppi o Enti particolari allo scopo di far risaltare una loro peculiarità significativa.

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi sociali:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Presidente;
3. Il Vicepresidente;
4. Il Consiglio Direttivo;
5. Il Segretario;
6. Il Tesoriere;
7. I Revisori dei conti;
8. Il Collegio dei probiviri.

Le funzioni dei soci nei relativi organi di appartenenza sono assolutamente gratuite.

Per l'espletamento delle loro mansioni e per la realizzazione delle attività associative è previsto per i soci solo il rimborso per le spese sostenute.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola col pagamento della quota annuale al momento della seduta.

Spetta alla Assemblea dei Soci:

- 1) Delineare le linee programmatiche da attuarsi;
- 2) Eleggere nel suo seno il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.
- 3) Approvare la Relazione del Presidente sulle attività del Centro e il conto consuntivo annuale.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione del bilancio e per deliberare il programma delle attività annuali dell'Associazione.

È presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

In caso di necessità e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità, può essere convocata in seduta straordinaria o dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o anche su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci in regola nei confronti dell'Associazione con la quota associativa.

Per le modifiche all'atto costitutivo del presente Statuto occorre comunque la presenza di almeno i due terzi dei soci e i voti favorevoli della maggioranza dei presenti convocati in assemblea

straordinaria.

ART. 10 - Il Presidente

Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Associazione, la direzione dei programmi deliberati, la presidenza del Consiglio Direttivo, la presidenza dell'Assemblea.

Il Presidente rappresenta il Centro in tutte le pubbliche manifestazioni e nei rapporti giuridici con i terzi.

Svolge dinanzi all'Assemblea Ordinaria la Relazione annuale sull'attività del Centro.

Partecipa di diritto al Consiglio di redazione della stampa periodica e non periodica edita dal Centro.

Adotta, in caso di eccezionale urgenza, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, qualora un pericolo grave ed immediato minacci l'integrità di un Bene Culturale della città o del territorio; il Consiglio Direttivo deve essere convocato entro 48 ore per la ratifica.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti validi, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nomina e presiede eventuali *commissioni speciali* su mandato del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea; può incaricare a dirigere le commissioni speciali soci che abbiano particolari competenze specifiche. Può chiamare a collaborare, in attività particolarmente complesse, oltre al Vicepresidente ed al Segretario, uno o più soci di sua scelta.

ART. 11 - Il vicepresidente

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 12 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e si compone di cinque soci designati dall'Assemblea.

Elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Nomina i Coordinatori delle Sezioni Operative; può affidare incarichi particolari ad altri Soci, i quali potranno essere invitati a partecipare a singole sedute con voto consultivo.

Per particolari esigenze organizzative o di consulenza è consentita la partecipazione alle riunioni del Direttivo di esperti o funzionari pubblici o rappresentanti di enti privati, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Il Consiglio, per particolari attività istituzionali, può nominare, o darne mandato al Presidente, commissioni speciali che operino sia all'interno che all'esterno dell'Associazione con la partecipazione anche di non soci; per lo stesso genere di attività il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue funzioni al Presidente.

Promuove ed indirizza le iniziative dell'Associazione per il conseguimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi espressi dalla Assemblea.

Il Consiglio Direttivo cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e provvede alla sua gestione secondo le direttive dell'Assemblea e decide sull'accettazione di eredità, legati e donazioni.

Compila il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31 gennaio di ogni anno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Si riunisce su invito del Presidente o per richiesta scritta di almeno tre suoi membri aventi diritto al voto.

Su mandato dell'Assemblea redige regolamenti attuativi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea stessa.

Su mandato dell'Assemblea può nominare un Socio Onorario nella persona di un valente studioso di chiara fama o di un Socio Benemerito nei confronti dell'Associazione.

Tutti i Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute. Tre assenze consecutive e ingiustificate comportano la decadenza.

ART. 13 - Il segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, tra tutti i soci dell'Associazione. Redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, custodisce gli atti ed i registri dell'Associazione, collabora con il Presidente o il Vicepresidente nelle operazioni organizzative più complesse.

In qualità di archivista è custode anche della documentazione raccolta e conservata dal Centro in base all'art. 2 di questo statuto.

Per le sue mansioni, in modo stabile o temporaneo a seconda della necessità, potrà essere affiancato anche da un collaboratore scelto tra i soci dell'Associazione

ART. 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere predispose il rendiconto consuntivo e il bilancio di previsione. Cura la riscossione delle quote associative e delle sovvenzioni. Provvede alla tenuta dei conti e alla custodia e gestione degli atti contabili secondo le istruzioni del Presidente.

ART. 15 – Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è un organo di controllo che vigila sulla gestione contabile dell'Associazione. Questo organo verifica l'esattezza e la veridicità dei bilanci consultivi presentando una relazione scritta al Consiglio Direttivo in vista della approvazione di detto bilancio da parte della Assemblea annuale. E' costituito da 3 soci eletti dall'assemblea. Dura in carica tre anni. Elegge al suo interno un Presidente e delibera a maggioranza.

ART. 16 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è costituito in vista di controversie tra uno o più soci e l'associazione stessa. E' composto da 3 soci eletti dall'assemblea. Dura in carica tre anni. Elegge al suo interno un Presidente e delibera a maggioranza. E' convocato o dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, o su richiesta di uno o più soci, motivata e accolta dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Il patrimonio sociale

Il patrimonio del Centro è costituito da beni immobili o mobili che, per acquisto, lascito o donazione vengano in possesso della stessa. Altre fonti di finanziamento, oltre le quote associative, sono: elargizioni di privati, donazioni, assegnazioni pubbliche sotto qualsiasi forma prevista o consentita dalle norme vigenti e previa approvazione del Consiglio Direttivo, proventi da incarichi di consulenza, di collaborazioni, dalla gestione di servizi, dalla diffusione dei prodotti dell'Associazione (pubblicazioni, relazioni scientifiche, servizi video-fotografici, elaborazioni informatiche, conferenze, congressi, ecc.).

La quota associativa annuale per i soci ordinari e i soci sostenitori è fissata annualmente dal Consiglio direttivo; i soci giovani (sotto i 25 anni compiuti) e gli studenti universitari versano una quota di iscrizione dimezzata.

ART. 18 - Il bilancio

Il bilancio dell'Associazione comprende l'esercizio corrente dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno ed è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

ART. 19 - Fine della appartenenza, sospensione ed esclusione dei soci

L'appartenenza al Centro viene a cessare per morte o per espressa decisione dell'interessato dietro presentazione di lettera di dimissioni al Presidente.

La sospensione o l'esclusione del socio dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, e può avvenire:

- a) per il mancato versamento della quota sociale;
- b) per l'accertata consumazione di illeciti contro il prestigio ed il patrimonio del Centro;

- c) per la condotta riprovevole sul piano sociale;
- d) per l'accertata e persistente mancanza di collaborazione o partecipazione alle attività del Centro.

ART. 20 - Sezioni Operative

Il Centro si articola nelle seguenti Sezioni:

- I. Studi storici;
- II. Archeologia del territorio;
- III. Antropologia culturale e folklore socio-religioso;
- IV. Architettura e urbanistica;
- V. Opere d'arte
- VI Composizioni letterarie, poetiche e musicali.
- VII. Ambiente.

Le Sezioni sono formate da Soci che intendono impegnarsi attivamente nella realizzazione dei programmi del Centro nel settore specifico di loro interesse o competenza.

ART. 21 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da studiosi dei vari settori che formano l'oggetto e la finalità del Centro Studi, su proposta del Consiglio Direttivo accettata dagli stessi studiosi.

Il Comitato non rientra nella struttura del Centro e non costituisce un organo della Associazione cosicché si possa mantenere una reciproca autonomia di giudizio tra Comitato e Associazione.

E' invece pensato come un organismo collaterale del *Centro Studi e Documentazione*: è l'organo consultivo che assiste l'Associazione nella selezione e valutazione delle iniziative da assumere, dei progetti da studiare, offre indicazioni sui temi da trattare, prospetta la loro articolazione e ne suggerisce i possibili relatori.

Il Comitato Scientifico è indipendente dagli altri Organi dell'Associazione ed è soggetto soltanto alle norme del Regolamento attuativo del presente Statuto.

ART. 22 - Scioglimento dell'associazione

L'Associazione si estingue:

- a) per volontà del 90 % degli associati,
- b) per l'impossibilità di conseguire le finalità indicate nel presente Statuto, effettivamente constatata da delibera dell'Assemblea dei soci votata da almeno tre quarti dei soci,
- c) per il recesso dall'iscrizione da parte di tutti gli associati,
- d) per le altre ragioni previste dalla legge.

In caso di scioglimento tutta la documentazione raccolta e il fondo archivistico e i beni del Centro saranno devoluti alla Biblioteca Comunale di Scicli, con l'obbligo di istituire la sezione "Fondo C.S.D.S." e vi sia destinata una sede consona e adatta per la fruizione e la consultazione della documentazione ivi raccolta e conservata.

ART. 23 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto e per quanto si riferisce al conseguimento della personalità giuridica si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed, in particolare, alla normativa relativa alle organizzazioni senza scopo di lucro.

ART. 24 – Norme transitorie

Il presente Statuto è approvato ad experimentum per il primo triennio trascorso il quale si procederà ad una eventuale revisione o aggiornamento.

Entro un anno dalla costituzione del Centro il Consiglio Direttivo adotterà il Regolamento di esecuzione, che dovrà disciplinare la vita Associativa in applicazione del presente Statuto e ogni altro aspetto o rapporto non vincolato dallo Statuto e nei limiti dei principi e norme di esso.